

Delibera n. 28/2018

Segnalazioni di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. relative alla gestione dei servizi Italo effettuati con materiale rotabile ETR675. Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 marzo 2018

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*"Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*), ed in particolare l'articolo 37:

- comma 2, ai sensi del quale ogni richiedente ha il diritto di adire l'Autorità, tra l'altro, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio in relazione al prospetto informativo della rete (lett. a) ed ai criteri in esso contenuti (lett. b);
- comma 8, ai sensi del quale *"[l]'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria [...]. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato"*;
- comma 9, il quale dispone che l'Autorità *"esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo [...] decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alle situazioni e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti"*;
- comma 10, che prevede che *"La decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata ed è atto definitivo. L'organismo di regolazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni"*;
- comma 14, con riferimento alle sanzioni irrogabili dall'Autorità;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti), approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;
- VISTA** la nota del 5 marzo 2018, acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 1637/2018, con cui la società Trenitalia S.p.A., con riferimento alla circolazione sulla rete Alta Velocità di treni ETR675 di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (con velocità massima di 250 km/h), su tracce originariamente programmate per convogli AGV575 (con velocità massima 300 km/h), con conseguenti ritardi indotti ai propri servizi, ha chiesto, tra l'altro, l'intervento dell'Autorità *"in tema di accesso all'infrastruttura e in tema di diritti dei passeggeri"*, per evitare *"ulteriori disapplicazioni della disciplina contenuta nel PIR"*;
- VISTA** la nota del 6 marzo 2018, acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 1676/2018, con cui Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha segnalato all'Autorità una *"grave, immotivata e discriminatoria condotta"* da parte del Gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), in esito al fatto che, in data 4 marzo 2018, senza alcun ragionevole motivo ed *"in palese contraddizione con quanto finora avvenuto nonché in evidente violazione della normativa vigente"* avrebbe impedito ad alcuni dei suoi convogli ETR675 di percorrere le tracce originariamente programmate per convogli AGV575;
- VISTO** il Prospetto Informativo della Rete 2018 (di seguito: PIR 2018), pubblicato da RFI in data 7 dicembre 2016, nonché i successivi aggiornamenti del 7 dicembre 2017 e del 26 gennaio 2018 e, in particolare, i Capitoli 2, 3 e 4;
- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112/2015, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, al fine di adottare una decisione relativa alle eventuali misure necessarie per rimediare alle situazioni segnalate;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è il dott. Bernardo Argiolas, in qualità di dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni - indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212538;
3. entro il termine dieci giorni dalla comunicazione della presente delibera, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. possono inviare memorie e documentazione;
4. il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112/2015, è fissato in sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti;
5. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza n. 230, 10126 Torino;
6. la presente delibera, unitamente a copia delle segnalazioni di Trenitalia S.p.A. (prot. ART 1637/2018) e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (prot. ART 1676/2018), è comunicata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
7. la presente delibera è altresì comunicata a mezzo PEC a Trenitalia S.p.A. e a Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Torino, 15 marzo 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi